

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5262

DEL 21/07/2015

Oggetto: **P.S.R. 2007/2013 Misura 126 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”. Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 77 del 08/07/2014 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Argea Sardegna, incarico prorogato, in data 08/07/2015, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 11/1995;
- VISTO** il Bando della misura 126 del PSR Sardegna 2007/2013 recante "*Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione*", approvato con Determinazione del Servizio Strutture dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 981 del 21/01/2014;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5262

DEL 21/07/2015

**PREMESSO** che con domanda n° 84750709416, rilasciata il 18/03/2014 (prot. n. 21593 del 18/03/2014), la ditta xxxxxx xxxxx xxxxxxxx chiedeva di poter beneficiare dell'aiuto previsto dalla misura in oggetto;

**PREMESSO** che con Determinazione n° 1856 del 18/04/2014 del Direttore dell'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive veniva approvata la graduatoria unica regionale delle domande presentate a valere sulla misura 126. L'istanza della ditta xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veniva inserita nell'elenco delle domande *"ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse finanziarie"*;

**PREMESSO** che, con Decreto n. 556/DecA/9 del 17/06/2014 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Argea Sardegna veniva autorizzata a richiedere il progetto esecutivo a tutte le ditte positivamente inserite nella graduatoria unica della misura 126 ma non finanziabili per carenza di risorse. Le Ditte dovevano presentare il progetto entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Argea Sardegna;

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 57880 del 02/07/2014, notificata tramite PEC, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus invitava la ditta xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a presentare il progetto di dettaglio entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta;

**PREMESSO** che la Ditta non presentava il progetto esecutivo entro il 01/08/2014, ossia entro il termine dei 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, avvenuta il 02/07/2014;

**PREMESSO** che, con nota prot. n. 90853 del 16/10/2014, notificata con PEC, l'Ufficio istruttore comunicava alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento, con la seguente motivazione: *"Mancata presentazione del progetto esecutivo come da Ns richiesta via pec del giorno 02/07/2014 h. 13,26"*;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5262

DEL 21/07/2015

**PREMESSO** che, decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di controdeduzioni, con Determinazione n. 8155 del 24/12/2014 del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus, notificata con racc. A/R (nota prot. n. 37 del 07/01/2015), veniva disposto il rigetto dell'istanza di finanziamento con la stessa motivazione di cui al preavviso;

**PREMESSO** che in data 09/02/2015 la Ditta presentava ricorso gerarchico avverso la suddetta Determinazione di rigetto. La Ricorrente giustificava la mancata presentazione del progetto asserendo di avere scarsa dimestichezza nell'uso della PEC, a causa della sua recente introduzione in azienda e contestava la scelta dell'Amministrazione di utilizzare tale modalità, invece dell'invio cartaceo delle comunicazioni come era sempre avvenuto. Affermava, inoltre, che la trasmissione delle comunicazioni con PEC non è neanche prevista espressamente dal bando. La Ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, anche in considerazione del fatto che la sua pratica è stata oggetto dei controlli preliminari e della verifica dei requisiti di ammissibilità con esito positivo;

**RILEVATO** che le pubbliche amministrazioni, i professionisti, le imprese costituite in forma societaria e le imprese individuali sono obbligate a istituire una casella di Posta Certificata e a rendere pubblico l'indirizzo PEC. Le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna possono essere inviate dalla pubblica amministrazione, ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa, utilizzando la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano. L'equiparazione tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta è espressamente prevista dall'art. 48, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 - D.P.R. 68/2005 - D.L. 185/2008 - L. 2/2009 - L. 221/2012);

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5262

DEL 21/07/2015

**CONSIDERATO** che alla Ditta è stata garantita la partecipazione al procedimento amministrativo con l'invio e la consegna della richiesta di presentazione del progetto esecutivo e del preavviso di rigetto, come attestato dalle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna agli atti dell'Ufficio istruttore;

**CONSIDERATO** che la Ditta non ha presentato il progetto esecutivo entro il termine del 01/08/2014;

**RITENUTO** non giuridicamente rilevante quanto addotto dalla Ditta per giustificare il mancato adempimento in parola;

**SENTITO** il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

## DETERMINA

**ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (CUAA: xxxxxxxxxxxxxxxxx);

**ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

**ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it). Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 5262

DEL 21/07/2015

18/06/2009, n°69.

**Il Direttore Generale**

Gianni Ibba